



Città di Nichelino
Provincia di Torino
UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO
DELLE VENDITE SU AREA PUBBLICA
EFFETTUATE NEI MERCATI,
NELLE FIERE, NEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.2.2018

INDICE

CAPO I - NORMA GENERALE

Articolo 1 Regolamentazione del commercio su area pubblica.

CAPO II - SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I

I MERCATI

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 I mercati di Nichelino oggetto del Regolamento.
Articolo 3 Orari di mercato.
Articolo 4 Aree di riserva.
Articolo 5 Operatori turnanti col sistema del battitore e criteri per l'utilizzo dei posteggi

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 6 Accesso degli operatori al mercato – esercizio attività di vendita.
Articolo 7 Regole per la circolazione pedonale nel mercato.
Articolo 8 Regole per la circolazione veicolare nel mercato.
Articolo 9 Criteri di assegnazione dei posteggi liberi e vacanti - Migliorie.
Articolo 10 Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.
Articolo 11 Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.
Articolo 12 Subingresso nell'autorizzazione di tipo A e di tipo B.
Articolo 13 Assenze e presenze degli operatori
Articolo 14 Scambio di posteggio – Ampliamento di "minima entità" del posteggio.
Articolo 15 Indisponibilità di posteggio.
Articolo 16 Obblighi dei venditori.
Articolo 17 Sostituzione del soggetto autorizzato.
Articolo 18 Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.
Articolo 19 Commissione di mercato.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 20 Aree destinate agli agricoltori ed assegnazione dei posteggi.
Articolo 21 Subingresso nel posteggio.
Articolo 22 Decadenza della concessione di posteggio.
Articolo 23 Scambio di posteggio.
Articolo 24 Indisponibilità di posteggio.
Articolo 25 Assenze degli agricoltori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.
Articolo 27 Collocamento delle derrate.
Articolo 28 Divieti di vendita.
Articolo 29 Vendita di animali destinati all'alimentazione.
Articolo 30 Atti dannosi agli impianti del mercato.
Articolo 31 Utilizzo dell'energia elettrica e dell'acqua.
Articolo 32 Furti e incendi.
Articolo 33 Verifica delle assenze degli operatori commerciali e ferie.

TASSE, TARiffe E CANONI E DI POSTEGGIO

Articolo 34 Tassa di occupazione del suolo pubblico, tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ed utenze idriche e/o elettriche.

VIGILANZA MERCATO

Articolo 35 Preposti alla vigilanza.

SANZIONI

Articolo 36 Sanzioni.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 Disposizioni finali e transitorie.

SEZIONE II

POSTEGGI FUORI MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AI MERCATI

Articolo 38 Caratteristiche dei posteggi fuori mercato – posteggi singoli – gruppi di posteggi - chioschi
Articolo 39 Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.
Articolo 40 Dimensioni dei posteggi.
Articolo 41 Aree di riserva. - riassegnazione posteggi in caso di riorganizzazione area

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 42 Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.
Articolo 43 Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.
Articolo 44 Subingresso nel posteggio in aree alternative.
Articolo 45 Revoca e sospensione della autorizzazione.
Articolo 46 Indisponibilità di posteggio in aree alternative.
Articolo 47 Obblighi dei venditori.
Articolo 48 Zone di sosta prolungata

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 49 Aree alternative destinate agli agricoltori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 50 Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 51 Preposti alla vigilanza

SEZIONE III

I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 52 I mercati a cadenza ultra mensile di Nichelino oggetto del presente Regolamento.
Articolo 53 Orari di mercato.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 54 Accesso degli operatori al mercato.- assegnazione dei posteggi
Articolo 55 Regole per la circolazione pedonale nel mercato.
Articolo 56 Regole per la circolazione veicolare nel mercato.
Articolo 57 Criteri di assegnazione dei posteggi. dodecennali
Articolo 58 Domande per la concessione di posteggio sul mercato.
Articolo 59 Assegnazione dei posteggi.
Articolo 60 Assegnazione dei posteggi vacanti.
Articolo 61 Obblighi dei venditori.
Articolo 62 Sostituzione del soggetto autorizzato.
Articolo 63 Rimandi.
Articolo 64 Esclusione dai mercati a cadenza ultra mensile.

Articolo 65 Causa di forza maggiore.

SEZIONE IV

VENDITA IN FORMA ITINERANTE

AREE CONCESSE PER LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Articolo 66 Divieti di vendita per gli operatori commerciali che esercitano attività di vendita in forma itinerante.

SEZIONE V

MERCATI DELL'USATO ED ALTRI MERCATI

DISCIPLINA DEI MERCATI DELL'USATO E DI ALTRI MERCATI

Articolo 67 Regolamento dei mercati dell'usato e di altri mercati.

SEZIONE VI

ESPOSIZIONE DI MERCI SU AREA PUBBLICA

Articolo 68 Occupazione per temporanea esposizione

SEZIONE VII

VENDITA SU AREA PRIVATA SCOPERTA

Articolo 69 Vendita su area privata scoperta – modalità applicative

SEZIONE VIII

OCCUPAZIONE SU AREE PUBBLICHE E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Articolo 70 Autorizzazioni temporanee – previsioni

Articolo 71 Operatori non professionali (ivi compresi gli operatori del proprio ingegno)

Articolo 72 Rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee

Articolo 73 Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali

CAPO I - NORMA GENERALE

Articolo 1 - Regolamentazione del commercio su area pubblica.

1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 ed adeguato al regolamento regionale n. 6/r – DPGR del 9.11.2015, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:

- a) nel mercato;
- b) nelle fiere/mercati a cadenza ultra mensile;
- c) nei posteggi singoli;
- d) nei gruppi di posteggi;
- e) nelle zone di sosta prolungata.

Sono escluse dalla presente regolamentazione:

- a) le manifestazioni straordinarie, non prevedibili e non programmate di cui all'art. 3 c. 1 lett. c) della DCR n. 626 - 3799/2000;
- b) i mercati di soli produttori agricoli di cui al DM del 20.11.2007;
- c) le fiere a carattere promozionale di cui alla L.r. n. 31 del 28.11.2008.

1.2 Il Regolamento prevede una sezione specifica per ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

CAPO II - SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I - I MERCATI

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 – I mercati di Nichelino oggetto del Regolamento.

2.1 I mercati, settimanali e mensili di Nichelino – nel prosieguo denominati “mercati” - oggetto del Regolamento sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	POSTEGGI NUMERO	ASSEGNAZIONE	MERCEOLOGIA
P.zza C. A. Dalla Chiesa	Sabato	173	Dodecennale	Mista
P.zza San Quirico	Mercoledì	46	Dodecennale	Mista
P.zza Aldo Moro	Martedì	20	Dodecennale	Mista
P.zza Aldo Moro	Giovedì	20	Dodecennale	Mista

2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio, le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, lo svolgimento attuale e lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato, sono fissati - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - dalle singole Deliberazioni di Consiglio Comunale che hanno istituito e/o istituiranno i diversi mercati.

2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente Regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento Consiliare.

2.4 Può essere effettuata, su richiesta degli operatori commerciali o delle loro associazioni di categoria, la sperimentazione di nuovi mercati o di diversa cadenza dei mercati esistenti. La sperimentazione sarà effettuata sulla base di indirizzi definiti dalla Giunta Comunale. Qualora la sperimentazione avesse esito positivo, potranno essere avviate le procedure atte ad istituire definitivamente il nuovo mercato. La medesima fase di sperimentazione può riguardare anche l'istituzione di nuovi posteggi ovvero la variazione di merceologia di alcuni di quelli esistenti.

2.5 Le modalità applicative degli art. 5 c. 2, art. 7 c. 1- 2 – 3, art. 10 c. 1 lett. f) del regolamento regionale approvato con DPGR n. 6/r del 9.11.2015 ed smi, in relazione alla necessità di individuare i criteri per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, sono demandate ad apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 3 – Orari di mercato.

Gli orari di mercato sono stabiliti con Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 50 comma 7) del TU.EE.LL. n° 267/2000, sentita la Commissione consultiva di mercato di cui all'art. 19 del presente Regolamento, tenendo conto delle seguenti diverse fasi:

- a) Orario di entrata e spunta giornaliera;
- b) Orario di allestimento dei banchi;
- c) Orario di inizio della vendita;
- d) Orario di cessazione della vendita;
- e) Orario di sgombero dell'area di mercato;
- f) Orario Area Produttori;
- g) Eventuale differenziazione tra orario estivo ed orario invernale;
- h) Possibili deroghe in caso avversità atmosferiche (nevicate e piogge intense, forte vento, etc.) e per altri eccezionali motivi;
- i) Verifica delle assenze degli operatori commerciali, anche nel caso di abbandono prima dell'ora stabilita con detta Ordinanza Sindacale;
- j) Modalità di comunicazione relative al periodo di ferie prescelto, che non costituisce periodo d'assenza;
- k) Orari di vendita nei posteggi in aree alternative, di cui alla *Sezione II* del presente Regolamento;
- l) Orari di vendita nei posteggi nei mercati a cadenza ultra mensile, di cui alla *Sezione III* del presente Regolamento.

Articolo 4 – Aree di riserva.

4.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori, saranno individuate di volta in volta attraverso deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 5 – Operatori turnanti col sistema del battitore e criteri per l'utilizzo dei posteggi

- 5.1** Presso i mercati possono essere individuati dei posteggi da destinare all'esercizio dell'attività di vendita degli operatori turnanti sentita la commissione di cui all'art. 18.
- 5.2** Gli operatori turnanti esercitano l'attività negli spazi di cui al precedente comma 1, secondo un ordine di turnazione stabilito dal Comune in base all'anzianità maturata su mercato ed in subordine in base all'iscrizione al registro imprese. L'ordine di turnazione è stabilito sulla concessione.
- 5.3** L'ordine di turnazione di ciascun operatore, trascritto sull'atto di concessione di posteggio, costituisce parte integrante dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 114/1998.
- 5.4** L'ordine delle turnazioni è inviato al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.
- 5.5** L'assegnazione in concessione dodecennale di posteggio a turno avviene sulla base di appositi bandi comunali.
- 5.6** I posteggi a turno non occupati entro l'orario di cui all'art. 3 del presente regolamento sono assegnati in spunta.
- 5.7** Gli operatori turnanti, nei posteggi ad essi assegnati a turno, nel rispetto dei limiti di emissione sonora fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e senza l'ausilio di apparecchi di amplificazione sonora, possono illustrare ad alta voce le qualità, l'utilità e la convenienza delle merci, allo scopo di promuoverne la vendita.
- 5.8** Per quanto concerne le assenze si applicano le disposizioni previste per i titolari di concessione di posteggio in riferimento alle presenze che l'operatore è tenuto ad effettuare secondo l'ordine di turnazione suddiviso per giornate.
- 5.9** I posteggi non occupati per 4 mesi da alcun operatore battitore sono convertiti in posteggi del mercato.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 6 – Accesso degli operatori al mercato – esercizio attività di vendita

- 6.1** L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti "spuntisti", esclusivamente negli orari fissati da suddetta Ordinanza Sindacale di cui al precedente art. 3.
- 6.2** Qualora l'operatore assegnatario non rispetti detto orario, il posteggio sarà disponibile per l'assegnazione in spunta.
- 6.3** Ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi.
- 6.4** Durante l'orario dell'attività commerciale è consentita la sosta dei veicoli adibiti al trasporto della merce e dei veicoli attrezzati nello spazio di posteggio individuato.
- 6.5** I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione, fatto salvo quanto disposto dal punto 7
- 6.6** Le tende o gli altri mezzi di protezione del banco di vendita dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt 2 dal suolo e tale da non arrecare nocimento alla sicurezza pubblica, alla circolazione anche solo pedonale ed agli altri operatori del mercato; potranno sporgere oltre l'area data in concessione, sempre che ciò non rechi nocimento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.

- 6.7 L'operatore può vendere tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché degli eventuali limiti derivanti dalla suddivisione delle aree mercatali in settori merceologici o in specializzazioni merceologiche.
- 6.8 Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, gli operatori commerciali devono essere muniti dell'originale dell'autorizzazione e della concessione, da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli organi di accertamento. Non è consentito l'esercizio dell'attività sulla base della copia fotostatica del titolo autorizzativo.
- 6.9 In caso di trasferimento della titolarità, è consentito di svolgere l'attività con la SCIA di subingresso presentata al SUAP del Comune accompagnata dalla ricevuta rilasciata dal SUAP, fatto salvo quanto previsto dagli art. 12 e 21 del presente regolamento.
- 6.10 E' obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo posteggio fino all'orario di cessazione vendite stabilito dall'ordinanza di cui all'art. 3. Nei casi di forza maggiore dovuti a condizioni atmosferiche ogni decisione è demandata al Comune. In casi di malesseri fisici improvvisi e/o urgenti stati di necessità personale l'operatore potrà lasciare immediatamente l'area mercatale. Gli stati di necessità personale dovranno essere giustificati per iscritto ed inviati al Comune entro 5 gg successivi.
- 6.11 Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per brevi periodi, e deve comunque essere occupato dalle attrezzature e dalle merci
- 6.12 Le operazioni di occupazione del posteggio e di sistemazione delle attrezzature da parte dei titolari di concessione decennale devono avvenire entro l'orario stabilito dall' Ordinanza di cui all'art. 3.
- 6.13 Devono essere rispettati gli orari e l'ordine di accesso e/o di uscita che con ordinanza sindacale possono essere fissati per alcuni posteggi al fine di garantire e facilitarne la sistemazione delle attrezzature di vendita.
- 6.14 Le operazioni di spunta hanno inizio all'orario stabilito con Ordinanza di cui all'art. 3. Gli operatori che ottengono in concessione giornaliera un posteggio occasionalmente libero o non ancora occupato devono iniziare l'attività di vendita entro mezz'ora dall'assegnazione.

Articolo 7 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

- 7.1 E' vietata la circolazione pedonale nell'area di Mercato durante le fasi allestimento, sgombero e pulizia.

Articolo 8 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

- 8.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi non asserviti al mercato all'interno delle aree mercatali. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 9 – Criteri di assegnazione dei posteggi liberi e vacanti - Migliorie.

- 9.1 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Nichelino che li assegnerà tramite bando. La concessione rilasciata ha durata dodecennale. Nello stesso mercato un medesimo operatore può essere titolare e può utilizzare contemporaneamente, sia a titolo di spunta che a titolo di concessione dodecennale:
 - a) fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di 30 posti banco;
 - b) fino ad un massimo di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta.
 I limiti di cui alle lettere a) e b) sono applicati per il periodo transitorio 2017-2020. Durante il periodo transitorio si applica l'art. 4(*Numero massimo di posteggi assegnabili ad uno stesso soggetto giuridico nella medesima area mercatale*) del regolamento regionale n. 6/r di cui alla DPGR del 9.11.2015.
 Nei mercati a cadenza superiore a quella mensile, le concessioni di posteggio hanno validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione. Nel caso di assegnazione del posteggio tramite bando di selezione, la concessione ha durata dodecennale.
- 9.2 Il Comune procede a dar corso alle istanze di miglioria ed ampliamento pervenute, in marca da bollo, nell'arco temporale compreso tra l'1/11 ed il 31/12 di ogni anno;
- 9.3 Le migliorie saranno concesse esclusivamente in relazione alla localizzazione negli specifici settori merceologici disponibili.
- 9.4 Potrà essere concesso, su apposita domanda da presentare nel periodo di cui al c. 2, di dividere la propria concessione di posteggio in due concessioni di posteggio laddove si mantenga una superficie minima in metri lineari di fronte per ciascun posteggio pari a quella più piccola presente sul mercato e venga previsto 0,5 mt di passaggio libero tra i due posteggi. In tal caso dovrà rispettarsi il limite di posteggi in capo al medesimo soggetto di cui al c.1) Al soggetto verrà rilasciata nuova autorizzazione di tipo A con relativa concessione di posteggio avente scadenza pari a quella della concessione indivisa. Il nuovo posteggio assumerà il medesimo numero con suffisso -bis o verrà rinumerato. L'autorizzazione originaria e la relativa concessione verranno rettificate nella superficie del posteggio.
- 9.5 Nei casi di subingresso per trasferimento di titolarità, lo stesso si estende anche alle istanze di miglioria/ampliamento o quelle di cui al c.4. In tal caso, è fatta salva la facoltà, da parte del subentrante, di rinunciare mediante comunicazione scritta al Comune.

- 9.6 La domanda di ampliamento può essere accolta qualora questo non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di igiene e sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano senza pregiudicare il numero e le dimensioni degli altri posteggi.
 Al fine di consentire l'adeguamento dello spazio assegnato al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, può essere autorizzato l'ampliamento del posteggio, qualora ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.
- 9.7 Le migliorie di cui ai commi 2 del presente articolo sono ammissibili esclusivamente per sostituzione di posteggio con altri liberi e/o vacanti al momento della domanda, nel rispetto del settore merceologico.
- 9.8 Qualora un concessionario di posteggio fisso acquisti o intenda utilizzare, su posteggio avuto in concessione, attrezzature o mezzi aventi dimensioni incompatibili con quelle del posteggio stesso, e quindi tali da non poter essere contenute nel suo perimetro, si considererà rinunciatario della concessione stessa e la medesima verrà revocata. E' fatto salvo quanto previsto al c. 6
- 9.9 Le vicende giuridico amministrative concernenti la fattispecie della miglioria ed ampliamento di posteggio sono regolamentate secondo le disposizioni del Capo II Titolo IV della DGR 2 aprile 2001, n. 32-2642.
- 9.10 Per quanto attiene ai criteri di priorità in caso di domande di miglioria concorrenti la graduatoria verrà stilata secondo il seguente ordine:
 - a) maggiore anzianità di concessione del posteggio sul mercato;
 - b) a parità di anzianità prevale la maggiore anzianità di commercio su area pubblica rilevata dalla documentazione del Registro Imprese della CCIAA.
 A decorrere dalla data di chiusura delle procedure delle concessioni in scadenza, fatto salvo ulteriori disposizioni di legge, in caso di pluralità di domande di miglioria concorrenti, la graduatoria verrà stilata sommando i punteggi dei seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità acquisita ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. a) punto 1 (Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati) del regolamento regionale n. 6/r approvato con DpGR n. 6/r del 9.11.2015
 - b) possesso delle regolarità DURC o CRC di cui all'art. 5 c.3(Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati) del regolamento regionale 6/r del 9.11.2015
 A parità di punteggio derivante dalla somma dei criteri a) e b) si applica il criterio della:
 - a) maggiore anzianità di concessione del posteggio sul mercato.
- 9.11 I provvedimenti di accoglimento delle migliorie di ampliamento e cambio di merceologia dei posteggi dovranno essere successivamente recepiti con delibera di consiglio Comunale in quanto modifica dell'assetto del mercato ai sensi art. 2 c. 2 del presente regolamento.

Articolo 10 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

- 10.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della D.G.R. 2 Aprile 2001, n. 32-2642. così come modificato ed integrato dal regolamento approvato con la DPGR n. 6/r del 9.11.2015.

Articolo 11 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

- 11.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'Ordinanza Sindacale di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
 Viene disposta la registrazione delle presenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita non rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società. Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci.

- 11.2 A parità di presenze viene considerata:

- 1) la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.
- 2) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita

L'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione, le presenze registrate sulla base di altre autorizzazioni.

Le presenze accumulate sono registrate in base alle singole autorizzazioni esibite.

- 11.3 Le disposizioni di cui all'art. 9 e 14 (*Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta*) del regolamento regionale approvato con DPGR n. 6/r del 9.11.2015 troveranno applicazione a decorrere dalla chiusura delle procedure di assegnazione delle concessioni in scadenza. Sono fatte salve ulteriori disposizioni regionali.
 Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 9 c. 2 del predetto regolamento regionale 6/r, ogni autorizzazione rilasciata dal Comune di Nichelino dovrà riportare allegata una scheda. Essa sarà aggiornata ad ogni trasferimento di titolarità.

Nel caso di produttori agricoli l'assegnazione dei posteggi disponibili per l'assegnazione giornaliera avviene applicando i criteri previsti dall'art. 14 del regolamento regionale n. 6/r. Ogni autorizzazione rilasciata dal Comune di Nichelino ai produttori agricoli dovrà riportare allegata una scheda. Essa verrà aggiornata su richiesta del produttore agricolo da presentare al Comune con idonea documentazione probante.

- 11.4 Nel caso di assegnazione dei posteggi liberi o vacanti in concessione dodecennale con bandi di selezione le presenze maturate in spunta dell'assegnatario ed utilizzate per la partecipazione alla selezione sono azzerate. Non si applica agli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non hanno ottenuto il posteggio. Tale modalità si applica anche agli agricoltori.
- 11.5 La graduatoria delle priorità è aggiornata mensilmente dopo ogni mercato dal Corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Essa è approvata ogni anno, prendendo a riferimento le presenze maturate al 31.12, con determina dirigenziale pubblicata all'albo pretorio per 30 gg. La stessa è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.
- 11.6 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.
- 11.7 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che, partecipando alle operazioni di spunta, non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili.
- 11.8 In caso avversità atmosferiche (nevicate e piogge intense, forte vento, etc.) e per altri eccezionali motivi, il Comune potrà disporre che non vengano conteggiate le assenze degli operatori, e che quelli presenti siano esentati dall'obbligo di permanenza secondo quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale di cui al precedente art. 3.

Articolo 12 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A e di tipo B

- 12.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della D.G.R. 2 Aprile 2001 n. 32-2642.
- 12.2 In caso di subingresso sono fatti salvi gli eventuali vincoli di settore o tipologia merceologica della concessione.
- 12.3 Il subentrante è tenuto a presentare Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 nell'ambito della quale comunica l'avvenuto subingresso entro il periodo, di cui al Titolo IV Capo IV sez. II e III c. 1 della D.G.R. 2 Aprile 2001 n. 32-2642 e successive modifiche, decorrente dalla data di stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento. Deve allegare le dichiarazioni e documenti attestanti il possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del d.lgs 59/2010, la regolarità ai fini VARA e la notifica igienico sanitaria, laddove previsto, ed altresì l'autorizzazione in originale.
- 12.4 La presentazione della SCIA di cui al c. 3 costituisce condizione imprescindibile del legittimo svolgimento dell'attività. L'esercizio dell'attività di vendita, in assenza di SCIA di cui al c. 3, è parificato ad esercizio di attività privo di autorizzazione/concessione.
- 12.5 Le eventuali presenze effettuate in assenza della SCIA di cui al c. 3, decorsi i primi 30 giorni, sono da considerarsi assenze ai fini della decadenza della concessione di posteggio in capo al titolare risultante dall'atto notarile .
- 12.6 I procedimenti per l'aggiornamento, a seguito di subingresso, dell'autorizzazione e della concessione si concludono entro 90 giorni dalla presentazione rispettivamente della comunicazione.
- 12.7 Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi di continuare nell'esercizio dell'attività anche in assenza dei requisiti professionali, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla morte del dante causa.
- 12.8 È fatta salva la possibilità da parte degli eredi di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda. Decoro tale termine di un anno, senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, il titolo autorizzativo decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono effetti ai fini delle decadenze del posteggio.
- 12.9 In ogni caso di subingresso in attività commerciali su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
- 12.10 Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.
- 12.11 I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salvo diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2556 cc.
- 12.12 A seguito di scioglimento anche anticipato del contratto di affitto d'azienda, il proprietario presenta Segnalazione certifica di inizio attività ai sensi art. 19 della L. 241/90 di subingresso per reintestazione della concessione di posteggio ed autorizzazione di tipo A entro il periodo di cui al c. 3. Si applicano i commi 3,4,5,6.
- 12.13 In caso di presentazione di SCIA di subingresso per acquisto o affitto dell'azienda legata ad un'autorizzazione di tipo B rilasciata da un altro Comune, si procede al ritiro della relativa autorizzazione, con rilascio contestuale di autorizzazione di tipo B sostitutiva di quella ritirata, riportante gli estremi di quest'ultima come autorizzazione precedente. Ciò ai fini del mantenimento delle priorità acquisite. Ne viene data comunicazione al Comune di rilascio dell'autorizzazione di tipo B sostituita.

Articolo 13 – Assenze e presenze degli operatori

- 13.1 Le assenze sono rilevate ai fini della decadenza della concessione di posteggio per il mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e ferie.
- Il periodo di tempo da conteggiare ai fini della decadenza va rapportato alla cadenza del mercato, tenendo presente che deve comunque essere superiore ad un terzo rispetto ai giorni di svolgimento nell'arco dell'anno solare. In caso di mercati stagionali il computo delle assenze avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco di un anno, da calcolarsi dalla data di inizio della stagione medesima. Nel caso di mercati a cadenza settimanale la concessione decade al raggiungimento della diciottesima assenza.
- 13.2 Nel caso di assenza per malattia l'operatore deve inoltrare all'ufficio competente la relativa certificazione medica. Tale certificazione può essere inoltrata entro e non oltre il termine concesso per la decadenza della concessione di posteggio.
- 13.3 Nel caso di malattia e di evento morboso a lunga decorrenza dell'operatore commerciale, viene stabilito un limite di tempo all'assenza sul mercato pari a 180 giorni senza interruzioni, durante i quali l'assenza è considerata giustificata purché adeguatamente documentata.
- 13.4 E' considerato periodo di assenza giustificato, se opportunamente documentato, quello per gravidanza o puerperio della titolare dell'autorizzazione/concessione per il periodo di astensione anticipata ed obbligatoria fino a 4 mesi dopo il parto.
- 13.5 Qualora l'operatore concessionario deve assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, persone legate a lui da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione scritta al Comune, per la durata massima della concessione.
- 13.6 Il Dirigente del settore può autorizzare, ai sensi del titolo IV, capo VI, punto 3 e 4 (*Revoca e Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica*) della DGR n. 32-2642 del 2.4.2001, la sospensione dell'attività per un periodo massimo di un anno. E' demandato alla Giunta Comunale di stabilire le modalità ed i casi di applicazione. Il periodo di sospensione non è da computare ai fini della decadenza.
- 13.7 In caso di società, l'assenza è giustificabile solo se è stato previamente comunicato il nominativo della persona che si occupa della gestione dell'attività di vendita in quel mercato e se la documentazione allegata si riferisce allo stesso nominativo.
- 13.8 Possono essere concesse autorizzazioni particolari, su richiesta motivata ed idoneamente documentata, da valutarsi caso per caso, ad allontanarsi dal mercato nelle ore pomeridiane, non prima delle ore 14,00. Sono considerati motivi di accoglimento quelli relativi alla salute propria ovvero la cura di familiari ed affini fino al II grado risultanti dal certificato di stato di famiglia. Le modalità applicative sono stabilite dalla Giunta Comunale. Prima di lasciare il mercato, l'operatore dovrà provvedere a liberare il posteggio da ogni rifiuto, pena la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste.
- 13.9 Non sono considerate assenze le astensioni dall'attività commerciale determinate da gravi eventi naturali imprevedibili che non ne consentano il regolare svolgimento. Le assenze non devono essere rilevate in occasione dello spostamento della data di svolgimento del mercato, per anticipazione o posticipazione, e dei mercati straordinari.
- 13.10 Le assenze dalla sputa non possono essere giustificate.
- 13.11 Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.
- 13.12 Fuori dei casi indicati al punto 11 è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. E' demandato alla Giunta Comunale di stabilire le modalità ed i tempi di applicazione.

Articolo 14 – Scambio di posteggio - Ampliamento di "minima entità" del posteggio – aggiunta o modifica del settore merceologico

- 14.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori assegnatari di posteggio sul mercato, ovvero l'occupazione di posteggio diverso da quello assegnato. E' fatto salvo quanto previsto dal c. 3 e di quanto previsto dall'art. 9.
- 14.2 Il limite dimensionale dell'ampliamento, definito di "minima entità", ai sensi del Titolo IV Capo I punto 2 lettera d) (*Istanze di miglioria*) della D.G.R . 2 Aprile 2001, n. 32-2642, è pari al 5% della superficie del posteggio, intesi come tali anche l'occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico (es: tende, ombrelloni ecc.).Tali ampliamenti sono concedibili per una sola volta per ciascun titolare, purchè non pregiudichino il numero e le dimensioni degli altri posteggi; non comportino danno o pregiudizio all'attività svolta dagli altri operatori confinanti; non comportino problemi di traffico e di viabilità; non creino problemi di intralcio al flusso pedonale all'interno del mercato; nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica e purchè il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e/o canoni scaturenti dalla concessione di posteggio .Per ottenere un ampliamento di lieve entità, l'interessato dovrà presentare l'apposita domanda prevista ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche . L'autorizzazione per ampliamento di lieve entità per l'occupazione con tende fisse o retrattili, e con ombrelloni non comporta modifica della superficie indicata nella concessione e nel titolo autorizzativo.
- 14.3 È consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Lo scambio può essere consentito solo qualora non comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati ed il settore merceologico dei posteggi. Ai fini dello scambio, i

concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di inversione. L'accoglimento della domanda è subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica e non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati.

- 14.4 Può essere concessa la facoltà, su presentazione di domanda motivata da parte degli operatori interessati, di operare con un'unica struttura di vendita, su due posteggi contigui ed affini per destinazione dei prodotti e la cui titolarità è in capo al medesimo soggetto. Ciò non costituirà unificazione dei posteggi, i quali continueranno a mantenere distinte e separate le titolarità di autorizzazione, di concessione e di gestione.

Articolo 15 – Indisponibilità di posteggio.

- 15.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 16 – Obblighi dei venditori.

- 16.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato entro i limiti perimetrali per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- 16.2 E' vietato, nelle aree mercatali, usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni. Ai rivenditori di dischi e musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe, fare uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita.
- 16.3 Nell'attività di vendita è vietato arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla e schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti.
- 16.4 E' vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato e, tanto meno, il suolo.
- 16.5 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune. E' vietato depositare i rifiuti presso le fontanelle pubbliche e, comunque, ingombrare lo spazio ad esse adiacenti. Gli operatori devono depositare i rifiuti prodotti, ogni qualvolta che si producono, esclusivamente dentro appositi sacchi. Devono depositare gli imballaggi utilizzati, quali cassette in legno, plastica o altro materiale, nelle adiacenze dei suddetti contenitori.
- 16.6 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzativo e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.
- 16.7 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.
- 16.8 Gli operatori devono rispettare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 16.9 Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate e salvo il caso di mercati dell'usato e dell'antiquariato, deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA".
- 16.10 In conformità a quanto stabilito dall'art. 1336 cod. civ., il titolare dell'attività commerciale al dettaglio è tenuto alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale di richiesta.
- 16.11 E' vietato recare molestie, accendere fuochi liberi.
- 16.12 E' vietato occupare spazi non assegnati.

Articolo 17 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

- 17.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita, e fiscale e del veicolo, del titolare stesso. E' fatto salvo quanto previsto nell'art. 14.

Articolo 18 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

- 18.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato saranno fissate modalità di riassegnazione dei posteggi secondo normativa vigente.
- 18.2 Nel caso in cui in coincidenza con il mercato ordinario ricorrono altre forme di manifestazione o intrattenimenti di varia natura su area pubblica, di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 19, potrà disporre lo spostamento temporaneo del mercato ordinario in altra sede e/o in altre date tenendo conto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie ovvero la soppressione del mercato.
- Allo stesso modo è anche possibile sospendere temporaneamente l'assegnazione giornaliera dei posteggi non assegnati in concessione dodecennale.

I posteggi nella nuova sede identificata, verranno assegnati ai titolari di concessione sul mercato ordinario per le date di svolgimento del mercato spostato, seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria approvata a seguito dei bandi di selezione per l'assegnazione delle concessioni per anni 12.

18.3 Nel caso in cui lo spostamento temporaneo si rinnovi ogni anno nello stesso periodo, si mantiene il posteggio già assegnato a norma del c. 2 anche per gli anni successivi.

Articolo 19 – Commissione di mercato.

19.1 Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati è istituita una Commissione Consultiva composta da:

- Comandante del Corpo di Polizia Municipale - Presidente;
- n. 3 Rappresentanti degli operatori di mercato liberamente segnalati dagli stessi operatori;
- n. 2 Rappresentanti degli operatori in sede fissa di Nichelino segnalati dalle organizzazioni sindacali;
- n. 1 Rappresentante degli agricoltori di mercato liberamente segnalato dagli stessi operatori.

19.2 La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e rimane in carica 2 anni.

19.3 La convocazione della Commissione dovrà avvenire – salvo casi di urgenza – almeno otto giorni prima della data di riunione. La convocazione potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma, l'e-mail.

19.4 Le riunioni della Commissione sono ritenute valide solo se presente la maggioranza degli operatori di mercato ivi compreso il rappresentante degli agricoltori.

19.5 Le decisioni e i pareri devono avere la maggioranza dei presenti.

19.6 Le funzioni di Segretario della Commissione – senza diritto di voto – saranno esercitate dal funzionario dell'area d'esercizio designato formalmente con determinazione del Presidente della Commissione stessa.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 20 – Aree destinate agli agricoltori ed assegnazione dei posteggi.

20.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero
P.zza C.A. Dalla Chiesa	Sabato	15
P.zza San Quirico	Mercoledì	7
P.zza Aldo Moro	Martedì	3
P.zza Aldo Moro	Giovedì	3
TOTALE		28

20.2 Per l'assegnazione dei posteggi di agricoltore si rimanda ai criteri stabiliti nella D.G.R . 2 Aprile 2001 n. 32-2642 integrati e modificati dal regolamento regionale n. 6/r approvato con DPGR del 9.11.2015.

20.3 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita Iva ed anche mediante l'inoltro di un certificato in carta libera rilasciato ogni anno entro il 31 Marzo dal Comune di residenza o di ubicazione dell'azienda agricola all'interessato che attesti:

- a) il tipo di coltivazione o allevamento prevalente realizzato dal produttore;
- b) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita.

20.4 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti e di sanzioni.

20.5 Il Comune, tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio

21.1 E' consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

21.2 Il subentrante deve inoltrare entro il periodo previsto dal Titolo IV capo IV sez. II e III (*subingresso nelle autorizzazioni di tipo A e B*) della DGR n. 32-2642 ed smi, decorrente dal verificarsi dell'evento, l'atto di presupposto o la relativa autocertificazione/certificazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo art. 2135 cc.

21.3 Nel caso di subingresso per causa di morte, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti può continuare nell'esercizio dell'attività in attesa della regolarizzazione relativa ai requisiti che deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa.

21.4 Se il subingresso riguarda una società di persone, il legale rappresentante della società deve inoltrare entro il periodo cui al c. 2, decorrente dal verificarsi dell'evento, l'atto di presupposto o la relativa autocertificazione attestando il possesso dei requisiti di agricoltore.

21.5 In caso di subingresso sono fatti salvi i vincoli di settore produttore agricolo della concessione.

21.6 Il subentrante è tenuto a presentare Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 nell'ambito della quale comunica l'avvenuto subingresso, entro il periodo previsto dal Titolo IV capo IV sez. II e III della DGR

n. 32-2642 ed smi, decorrente dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento. Deve allegare le dichiarazioni e documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del dlgs 228/2001, la regolarità ai fini VARA, la notifica igienico sanitaria laddove prevista, l'autorizzazione in originale e quanto previsto al comma 2.

- 21.7 La presentazione della SCIA di cui al c. 6 costituisce condizione imprescindibile del legittimo svolgimento dell'attività. L'esercizio dell'attività di vendita, in assenza di SCIA di cui al c. 6, è parificato ad esercizio di attività privo di autorizzazione/concessione.
- 21.8 Le eventuali presenze effettuate in assenza della SCIA di cui al c. 6, decorsi i primi 30 giorni, sono da considerarsi assenze ai fini della decadenza della concessione di posteggio in capo al titolare risultante dall'atto notarile .
- 21.9 I procedimenti per l'aggiornamento, a seguito di subingresso, dell'autorizzazione e della concessione si concludono entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione.
- 21.10 La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, in possesso della qualità di imprenditore agricolo ai sensi art 2135 cc.
- 21.11 In ogni caso di subingresso in attività commerciali su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario. La medesima disposizione si applica anche in caso di conferimento di società.
- 21.12 Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.
- 21.13 I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salvo diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2556 cc.
- 21.14 A seguito di scioglimento anche anticipato del contratto di affitto d'azienda, il proprietario presenta Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi art. 19 della L. 241/90, qualora intenda esercitare l'attività di vendita su area pubblica, di subingresso per reintestazione della concessione di posteggio ed autorizzazione di tipo A entro il periodo di cui al c. 2, successivi alla risoluzione o scadenza del contratto di affitto. Dovrà allegare quanto previsto al c. 2 e 6. Si applicano i commi . 5, 6, 7,8,9.

Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.

- 22.1 E' motivo di decadenza di concessione del posteggio la perdita dello "status" di agricoltore e quanto previsto dall'art. 25.
- 22.2 I produttori decadono dal diritto di vendere sui posteggi riservati ai produttori agricoli qualora:
 - a) i produttori pongano in vendita in misura prevalente prodotti, anche diversi fra loro, non provenienti dalle rispettive aziende;
 - b) i produttori o i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui all'art. 4 c. 6 del dlgs 228/2001;
 - c) l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a € 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero a € 1.032.913,80 per le società.
- 22.3 La decadenza comporta la revoca del posteggio.

Articolo 23 – Scambio di posteggio.

- 23.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori assegnatari di posteggio sul mercato, ovvero l'occupazione di posteggio diverso da quello assegnato. E' fatto salvo quanto previsto dal c. 3 e dall'art. 9.
- 23.2 Il limite dimensionale dell'ampliamento, definito di "minima entità", ai sensi del Titolo IV Capo I punto 2 lettera d) della D.G.R . 2 Aprile 2001, n. 32-2642, è inderogabilmente pari a 0. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.10.
- 23.3 È consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Lo scambio può essere consentito solo qualora non comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati ed il settore merceologico dei posteggi. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di inversione. L'accoglimento della domanda è subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica e non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati.
- 23.4 Può essere concessa la facoltà, su presentazione di domanda motivata da parte degli operatori interessati, di operare con un'unica struttura di vendita, su due posteggi contigui ed affini per destinazione dei prodotti e la cui titolarità è in capo al medesimo soggetto. Ciò non costituirà unificazione dei posteggi, i quali continueranno a mantenere distinte e separate le titolarità di autorizzazione, di concessione e di gestione.

Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.

- 24.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'Amministrazione, attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 25 – Assenze degli agricoltori.

- 25.1 Le assenze degli agricoltori - opportunamente comunicate - non comportano alcuna decadenza dall'assegnazione del posteggio.
- 25.2 La decadenza avviene al compimento di un numero di assenze superiori ad un terzo rispetto al numero delle possibili occupazioni previste in concessione nell'arco dell'anno solare.
- 25.3 Agli agricoltori si applicano le disposizioni previste dall'art. 13 per quanto compatibili

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

26.1 Cartelli, listini dei prezzi e descrizione dei prodotti dovranno essere regolarmente esposti da parte degli operatori.

Articolo 27 – Collocamento delle derrate.

- 27.1** Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.
- 27.2** Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.
- 27.3** Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 28 – Divieti di vendita.

- 28.1** Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
- 28.2** Non possono essere venduti se non i prodotti contenuti nelle tabelle merceologiche del settore alimentare.
- 28.3** Nei casi sopra indicati può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

Articolo 29 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

- 29.1** Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali. I polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Articolo 30 – Atti dannosi agli impianti del mercato.

- 30.1** Gli operatori non devono in alcun modo danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo.

Articolo 31 – Utilizzo dell'energia elettrica e dell'acqua.

- 31.1** Salvo eventuali diverse disposizioni relative alle singole aree, la concessione di un posteggio attrezzato comporta per l'operatore il rimborso delle spese sostenute dal Comune per le utenze elettriche ed idriche connesso alla messa a disposizione degli allacciamenti ai pozzi e ai punti di attacco esistenti. Ricade sui titolari concessionari la responsabilità della buona conservazione dell'impianto interessato, e sono obbligati in solido con gli altri utilizzatori dell'impianto stesso per le spese per danneggiamenti accidentali arrecati da uno qualsiasi degli utilizzatori medesimo. Gli allacciamenti ed il consumo sono a totale carico degli utenti. Non è consentito l'uso di generatori fatto salvo eventi eccezionali di causa maggiore (es. guasti all'impianto elettrico generale..) e su autorizzazione della Polizia Municipale.

Articolo 32 – Furti e incendi.

- 32.1** L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verifichino sul mercato.

Articolo 33 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali e ferie.

- 33.1** E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato dall'Ordinanza Sindacale di cui all'Articolo 3 oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita con la stessa Ordinanza Sindacale. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.
- 33.2** Non costituisce periodo d'assenza quello fissato dall'operatore per le proprie ferie. Il periodo prescelto va preventivamente comunicato per iscritto in carta semplice all'ufficio competente.
- 33.3** Gli operatori titolari di concessione di posteggio fisso sui mercati cittadini possono assentarsi per ferie per un periodo non superiore a 30 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi preventivamente al Comune.
- 33.4** Nel caso di mercati con cadenza superiore a quella giornaliera il numero di giorni di ferie va rapportato alla cadenza del mercato medesimo ed in particolare, nel caso di mercati settimanali, corrisponde a 4 giorni di mercato anche non consecutivi.
- 33.5** Il periodo di ferie corrisponde per i mercati mensili ad un giorno e per i mercati stagionali al numero di giorni di mercato, da arrotondare per difetto, equivalenti ad un dodicesimo dei giorni di svolgimento dello stesso. Nel caso in cui un dodicesimo non corrisponda ad almeno un giorno non è possibile assentarsi per ferie.

TASSE, TARIFFE E CANONI E DI POSTEGGIO

Articolo 34 – Tassa di occupazione del suolo pubblico, tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ed utenze idriche e/o elettriche.

- 34.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.
- 34.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste nel vigente regolamento sulla Tassa Occupazione suolo pubblico e art. 13 bis del vigente Regolamento sulla disciplina delle entrate.
- 34.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.
- 34.4 Il concessionario di posteggio è tenuto al pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti secondo le modalità contemplate dal regolamento per l'applicazione di tale tariffa e nella misura determinata con delibera del Consiglio Comunale. Egli è parimenti tenuto al pagamento delle altre somme dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per utenze idriche e/o elettriche le quali verranno determinate e riscosse, tramite gli addetti alla riscossione, secondo le regole operative previste con delibera di Giunta Comunale.
- 34.5 In caso di mancato pagamento alla scadenza delle rate della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico o delle rate delle tariffe per lo smaltimento rifiuti e per le utenze idriche e/o elettriche, saranno avviate le procedure per la sospensione e quindi la revoca definitiva del posteggio assegnato.
E' demandato alla Giunta Comunale di stabilire modalità applicative per i casi di morosità dei titolari di concessione di posteggio, nei procedimenti di partecipazione ai bandi pubblici di selezione posteggi, vulture di concessioni, scambio di posteggio, migliorie di cui all'art. 9.
- 34.6 La tassa occupazione suolo pubblico e la tariffa rifiuti sono dovute dal concessionario di posteggio fisso con riferimento all'intero anno ed indipendentemente dall'effettiva occupazione del posteggio stesso. Le assenze giustificate e per ferie non rilevano.
- 34.7 E' demandata alla Giunta Comunale di stabilire le modalità applicative di riscossione nei casi di titolari di concessioni che si trovino in temporanea situazione di difficoltà finanziaria e/o che richiedono la rateizzazione degli importi dovuti.

VIGILANZA MERCATO

Articolo 35 – Preposti alla vigilanza.

35.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

1. garantire l' ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato;
2. assegnare i posti vacanti;
3. garantire il rispetto delle norme igieniche;
4. garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale;
5. garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

SANZIONI

Articolo 36 – Sanzioni.

- 36.1 Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito, ai sensi dell'art. 29 comma 1) del D.Lgs n° 114 del 31.03.1998, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 36.2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla Deliberazione del Comune di cui all'Art. 28 del D. Lgs. 114/1998 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
- 36.3 Chiunque viola le norme contenute nel presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale di questo .
- 36.4 Per le inosservanze delle disposizioni contenute negli artt. 16 c.5 e 47 c.2 del presente Regolamento in tema di errato conferimento dei rifiuti e scarti da lavorazioni provenienti dalle attività di vendita su area pubblica, trovano applicazione le sanzioni previste nell'art. 62 (allegato 4) del vigente Regolamento Comunale sulla Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 23.2.2016;
- 36.5 In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell'anno solare), l'ufficio comunale competente trasmetterà all'operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. Detto provvedimento sarà notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del

titolo, dalla Polizia Municipale, che provvederà altresì alla successiva restituzione del titolo all'interessato al termine del periodo; in entrambi i casi il Comando di P.M. informerà l'ufficio amministrativo competente. A fronte di ulteriori reiterazioni, l'ufficio comunale competente procederà, ai sensi degli artt. 3 co.2 e 14 co. 3 L.R. 18/95, alla pronuncia di decadenza della concessione del posteggio, e alla conseguente revoca dell'autorizzazione. La Polizia Municipale provvederà al ritiro del titolo, e lo trasmetterà all'ufficio amministrativo competente.

- 36.6 La sospensione dell'autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo autorizzativo sospeso a pena dell'applicazione dell'art. 29 c. 1 DLGS 114/98 ed s.m.i. In caso di sospensione dell'autorizzazione per inadempienza alle norme regionali sul VARA, l'autorizzazione verrà ritirata da parte degli organi di vigilanza e depositata presso il Comune.
- 36.7 L'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'Art. 29/4 del D. Lgs. 114/1998:
- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza della concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali e/o professionali di cui all'art. 71 del dlgs 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
 - d) nei casi di cui al c. 4 .
- 36.8 Le autorizzazioni per commercio itinerante di tipo B sono decadute per mancato ritiro delle stesse, da parte dell'avente diritto, nel termine di sei mesi dalla data di rilascio.
- 36.9 In caso di revoca/decadenza della concessione di posteggio, con esclusione del caso per irregolarità ai fini VARA o per perdita dei requisiti morali e/o professionali, si procede al ritiro della relativa autorizzazione, con rilascio contestuale di autorizzazione di tipo B sostitutiva di quella ritirata, riportante gli estremi di quest'ultima come autorizzazione precedente. Tale disposizione si applica anche al caso di titolare uscente, in possesso di autorizzazione tipo A, che non partecipa al bando di assegnazione di posteggio in scadenza.
- 36.10 Per le violazioni di cui al presente Articolo l'autorità competente ha ricevere il rapporto ai sensi della legge di depenalizzazione n° 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i. è il Sindaco. I proventi delle sanzioni rientrano nella competenza del Comune.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Articolo 37 - Disposizioni finali e transitorie.

- 37.1 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge nazionale e regionale e della presente Deliberazione anche dai Regolamenti comunali di Polizia Urbana, Annona ed Igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.
- 37.2 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva il mercato viene anticipato al giorno precedente, posticipato al giorno successivo qualora anche il giorno precedente coincidesse con un giorno festivo.
- 37.3 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva, potranno anche essere fissate altre soluzioni sentita la Commissione di cui all' Articolo 18 del presente Regolamento.

SEZIONE II: POSTEGGI FUORI MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AI MERCATI.

Articolo 38 – Caratteristiche dei posteggi fuori mercato – posteggi singoli – gruppi di posteggi - chioschi.

- 38.1 I posteggi fuori mercato di Nichelino – da ora in poi denominati posteggi in aree alternative – vengono assegnati per anni 12 (dodici).
- 38.2 Il numero dei posteggi singoli in aree alternative al mercato, con concessione di dodici anni, è fissato in numero totale di n. 9. La suddivisione dei posteggi per settore merceologico alimentare e non alimentare è la seguente:
 - posteggi singoli alimentari e/o somministrazione n. 5
 - posteggi singoli non alimentari n. 4
- 38.3 Il gruppo di posteggi singoli nella Piazza S. Pertini è fissato in numero totale di 3 appartenenti al settore merceologico misto.
- 38.4 Il numero dei posteggi fuori mercato concessi in modo temporaneo è fissato in numero totale di 1 per il settore non alimentare.
- 38.5 La soppressione, lo spostamento o le modifiche ai posteggi in aree alternative, oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	n. posteggi	Superficie	Periodo e frequenza	MERCEOLOGIA
Posteggio singolo	Piazza Libertà - Chiesa S.Trinità	1	23	Annuale, festivi (S.Valentino, festa della donna, festa del papà, festa della mamma, 29-30-31 ottobre, 22-23-24-31 dicembre)	fiori
Posteggio singolo	Via Martiri – Piazza Camandona	1	10	Annuale, festivi (S.Valentino, festa della donna, festa del papà, festa della mamma, 29-30-31 ottobre, 22-23-24-31 dicembre)	fiori
Posteggio singolo	Via Torino angolo via Galimberti	1	12	Annuale, festivi (S.Valentino, festa della donna, festa del papà, festa della mamma, 29-30-31 ottobre, 22-23-24-31 dicembre)	fiori
Posteggio singolo	Via XXV Aprile ang. Via Stupinigi	1	10	Annuale, festivi (S.Valentino, festa della donna, festa del papà, festa della mamma, 29-30-31 ottobre, 22-23-24-31 dicembre)	fiori
Posteggio singolo	Via Calatafimi angolo Via Quarto	1	10	Annuale (da lunedì a venerdì)	somministrazione
Posteggio singolo	Via XXV Aprile 141 lato sinistro ingresso Istituto Maxwell	1	10	DA ASSEGNARE TRAMITE BANDO Annuale	somministrazione
Posteggio singolo	Via Vernea Fronte civico n. 71	1	10	DA ASSEGNARE TRAMITE BANDO Annuale	somministrazione
Posteggio singolo	Piazza A. Moro/ Via Amendola	1	10	DA ASSEGNARE TRAMITE BANDO Annuale (martedì e giovedì – pomeridiano)	alimentare
Posteggio singolo	Via XXV Aprile piazzale fronte Giardini	1	10	DA ASSEGNARE TRAMITE BANDO Stagionale (ottobre/novembre)	caldaroste
Gruppo di posteggi	Piazza Pertini	3	24 (6X4)	Annuale (martedì)	mista
Aree per autorizzaz. temporanee	Viale Rimembranza	1	10 (5X2)	Dal 27.10 al 02.11 con possibilità di proroga su richiesta fino al 4.11	fiori

Articolo 39 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

- 39.1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione per anni 12 dovrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00 fatto salvo per i posteggi destinati a somministrazione dove l'orario può essere anche notturno e comune non oltre le ore 2.00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere..
- 39.2 Nuove fasce orarie o eccezioni, eventualmente diversificate secondo le stagioni, potranno essere fissate dal Sindaco, con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'Articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e art. 3 del presente regolamento. Può essere sentita la commissione di cui all'art. 19.
- 39.3 Per i posteggi di nuova assegnazione dodecennale l'orario giornaliero e settimanale è stabilito negli atti di selezione ed autorizzativi.
- 39.4 L'orario, se inferiore a quanto previsto nel c. 1 e riferito solo ad alcuni posteggi, può essere fissato nell'atto di concessione dodecennale. Esso può essere variato su richiesta del titolare, sentita anche la commissione di cui all'art. 19.

Articolo 40 – Dimensioni dei posteggi.

- 40.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate secondo la tabella di cui al precedente articolo 38.
- 40.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione dodecennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

Articolo 41 – Aree di riserva – riassegnazione posteggi in caso di riorganizzazione area

- 41.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori, saranno individuate di volta in volta attraverso Deliberazione di Giunta Comunale.
- 41.2 Nel caso in cui in coincidenza con l'esercizio dei posteggi alternativi ricorrono altre forme di manifestazione o intrattenimenti di varia natura su area pubblica, di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse, la Giunta Comunale, sentita la commissione di cui art. 19, potrà disporre lo spostamento temporaneo degli stessi in altra sede tenendo conto delle norme di sicurezza e delle norme igienico -sanitarie ovvero disporrà la soppressione dei posteggi.
- 41.3 I posteggi nella nuova sede identificata verranno assegnati ai titolari di concessione seguendo l'ordine della graduatoria utile ed in mancanza, per anzianità di concessione.
- 41.4 Nel caso in cui lo spostamento temporaneo si rinnovi ogni anno nello stesso periodo, si mantiene il posteggio già assegnato a norma del c. 3 anche per gli anni successivi.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 42 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.

- 42.1 L'accesso alle aree dei posteggi in aree alternative è consentito agli operatori esclusivamente nell'orario fissato dal precedente Articolo 39.

Articolo 43 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

- 43.1 Per l'assegnazione dei posteggi in aree alternative si rimanda ai criteri stabiliti nella D.G.R. n. 32-2642 del 2 Aprile 2001 modificato ed integrato dal regolamento regionale approvato con DGR n. 6/r del 9.11.2015.
- 43.2 L'assegnazione del posteggio temporaneo in area alternativa avviene in via prioritaria ad operatori professionali titolari di autorizzazione di tipo A o B a seguito di apposito bando di selezione. In via subordinata è assegnato ad operatori non professionali nel settore del commercio ambulante.

La domanda va presentata in marca da bollo da € 16,00 (salvo modifiche di legge). Il Comune rilascia concessione di posteggio temporaneo ovvero autorizzazione temporanea alla vendita su area pubblica con relativa concessione di posteggio temporanea per gli operatori non professionali. Entrambi sono soggetti alle norme sul bollo.

Nel caso di pluralità di domande viene redatta apposita graduatoria secondo i seguenti criteri:

- 1) priorità alle domande presentate da operatori professionali in possesso di autorizzazione di tipo B o A;
- 2) maggiore professionalità acquisita di cui all'art. 5 c. 1 lett. A) punto 1. del regolamento approvato con DGR n. 6/r del 9.11.2015;
- 3) possesso regolarità DURC o CRC con riferimento all'attività professionale di commercio ambulante di cui all'art. 5 c. 3 del regolamento regionale 6/r;
- 4) numero partecipazioni ai bandi precedenti attribuendo n. 2 punti per ciascuna edizione;
- 5) a parità di punti si assegna per ordine di arrivo della domanda.

Articolo 44 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.

- 44.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della D.G.R. 2 Aprile 2001 n. 32-2642 e quelle fissate nell'art. 12.

Articolo 45 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione.

- 45.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'Articolo 29 del D.Lgs. n. 114/1998 e tenuto conto per quanto applicabile di quanto previsto nell'art. 13, 34 e 36 del presente regolamento

Articolo 46 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

- 46.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'Amministrazione, attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale, o utilizzando le aree di riserva di cui all'Articolo 41 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile.

Articolo 47 – Obblighi dei venditori.

- 47.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posteggio in aree alternative loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- 47.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.
- 47.3 Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzativo e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.
- 47.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.
- 47.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, accendere fuochi liberi.

Articolo 48 – zone di sosta prolungata

- 48.1 Le zone di sosta prolungata sono istituite sul territorio del Comune di Nichelino con atto deliberativo della Giunta Comunale. Ciascun posteggio è destinato alla vendita alimentare, non alimentare, somministrazione ed alla vendita da parte di produttori agricoli. Ogni variazione è effettuata con delibera di Giunta Comunale.
- 48.2 Gli spazi destinati alla sosta prolungata non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.
- 48.3 La sosta è consentita per un massimo di cinque ore all'interno della fascia oraria individuata per ogni area. L'orario di ciascuna area di sosta è stabilito con ordinanza sindacale di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 48.4 Nelle ore e nei giorni in cui la sosta non è riservata ai veicoli dei commercianti, essa è restituita, nella stessa area, a tutti gli altri veicoli. I commercianti e gli eventuali imprenditori agricoli che effettuino una sosta prolungata devono rendere controllabile il periodo di sosta segnalando, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esista il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porto in funzione.
- 48.5 Non sono applicabili a tali soste le norme e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, né le norme e relativa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 48.6 Le aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; sono altresì assegnate agli agricoltori titolari di autorizzazione alla vendita.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 49 – Aree alternative destinate agli agricoltori.

- 49.1 Non sono previste aree alternative espressamente destinate agli agricoltori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 50 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

- 50.1 Valgono in quanto compatibili, le regole fissate all'art. 19, agli articoli compresi tra l'art. 26 e l'art. 34, e all'art. 36 del presente Regolamento.

VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 51 – Preposti alla vigilanza.

51.1 Preposti alla vigilanza sui posteggi in aree alternative sono il Corpo di Polizia Municipale e gli ispettori dell'ASL.

Ad esso compete:

- garantire inizio e fine delle vendite sui posteggi stessi,
- garantire il rispetto delle norme igieniche,
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale.

SEZIONE III - I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE – FIERE .

CARATTERISTICHE DEI MERCATI.

Articolo 52 – I mercati a cadenza ultra mensile di Nichelino oggetto del presente Regolamento.

- 52.1 Il mercato a cadenza ultra mensile di Nichelino è istituito con deliberazione di Consiglio Comunale. Sono escluse le Fiere promozionali di cui alla Lr. n. 31 del 28.11.2008
- 52.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici verranno indicati nelle singole Deliberazioni di istituzione. Possono essere previste aree destinate a privati, associazioni territoriali e istituti scolastici
- 52.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.
- 52.4 Può essere effettuata, la sperimentazione di nuovi mercati o di diversa cadenza dei mercati esistenti. La sperimentazione sarà effettuata sulla base di indirizzi definiti dalla Giunta Comunale. Qualora la sperimentazione avesse esito positivo, potranno essere avviate le procedure atte ad istituire definitivamente il nuovo mercato a cadenza ultra mensile.
- 52.5 E' possibile affidare a terzi la gestione dei servizi strumentali allo svolgimento del mercato ultra mensile quali:
 - a) attività promozionale di ricerca e richiamo degli operatori interessati;
 - b) attività pubblicitaria;
 - c) indicazione e segnaletica materiale dei posteggi;
 - d) riscossione di canoni e tributi;
 - e) gestione degli impianti elettrici ed idrici temporanei e dei servizi connessi in genere;
 - f) vigilanza e sicurezza durante la manifestazione;L'espletamento di tali servizi non deve configurarsi come esercizio di funzioni giuridico amministrative, le quali permangono in capo all'Amministrazione. La Giunta Comunale stabilisce le modalità di affidamento a terzi.

Articolo 53 – Orari di mercato.

- 53.1 Gli orari di mercato sono stabiliti con Ordinanza Sindacale, secondo quanto stabilito al precedente art. 3 del Regolamento.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO.

Articolo 54 – Accesso degli operatori al mercato - assegnazione dei posteggi.

- 54.1 L'accesso alle aree di mercato a cadenza ultra mensile è consentito:
 - a) agli operatori commerciali titolari di autorizzazione di tipo A provenienti dal territorio nazionale;
 - b) agli operatori commerciali titolari di autorizzazione di tipo B provenienti dal territorio nazionale;
 - c) agli operatori commerciali titolari di autorizzazione di tipo A e titolari di posteggio nei mercati cittadini limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato;
 - d) operatori del commercio in sede fissa ed artigiani;
 - e) operatori non professionali titolari di autorizzazione temporanea alla vendita e/o somministrazione;
 - f) artisti di strada, associazioni del territorio e istituti scolastici.esclusivamente nell'orario fissato dal precedente Articolo 53.
- 54.2 Gli operatori saranno ammessi in base alla categoria merceologica stabilita nella delibera di istituzione del mercato ultra mensile. Gli operatori dovranno rispettare le norme di sicurezza ed igienico sanitarie.
- 54.3 Nei casi di cui all'art. 52 c. 5 l'istanza di concessione suolo pubblico può essere presentata dal soggetto organizzatore per l'intera area dell'edizione, allegando l'elenco degli operatori partecipanti e delle superfici di occupazione suolo. Il Comune rilascerà concessione temporanea di occupazione suolo in bollo. Le autorizzazioni temporanee alla vendita devono essere richieste dai singoli operatori.

Articolo 55 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

- 55.1 E' vietata la circolazione pedonale nell'area del mercato durante le fasi di allestimento, sgombero e pulizia.

Articolo 56 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

- 56.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 57 – Criteri di assegnazione dei posteggi dodecennale.

57.1 L'assegnazione del posteggio dodecennale nel mercato ultra mensile avviene mediante bando di selezione in applicazione dei criteri previsti dall'art. 7 e 12 del regolamento regionale approvato con DGR n. 6/R del 9.11.2015 che integra e modifica la DGR n. 32-2642 del 2.4.2001.

I suddetti criteri, potranno essere integrali, al fine di consentire l'assegnazione del posteggio, per la categoria merceologica stabilita dall'atto istitutivo, da quello del maggiore numero di presenze cumulate e consolidate nelle edizioni della manifestazione.

Articolo 58 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato – assegnazione temporanea per edizione.

58.1 Le domande di partecipazione alla manifestazione redatte in marca da bollo da € 16,00 (salvo modifiche di legge), sono inoltrate tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano al Comune di Nichelino – Ufficio protocollo – entro e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento della stessa.

58.2 Le domande dovranno contenere:

- a) generalità o ragione sociale del richiedente;
- b) indirizzo del richiedente;
- c) nazionalità del richiedente;
- d) estremi completi dell'autorizzazione utilizzata per partecipare;
- e) dichiarazione di essere operatore professionale e gli estremi dell'autorizzazione
- f) dichiarazione di essere operatore commerciale/artigianale in sede fissa
- g) dichiarazione di essere operatore non professionale e quanto previsto all'art. 71 c. 4
- h) data e numero di iscrizione nel registro delle Imprese e regolarità ai fini VARA;
- e) specializzazione merceologica principale trattata;

Gli artisti di strada, le associazioni territoriali, gli istituti scolastici ed altri soggetti privati ammissibili presenteranno solo richiesta di nulla osta alla partecipazione nelle aree del mercato loro riservate. Nel caso in cui effettuino la vendita di prodotti occorre presentare istanza di autorizzazione temporanea alla vendita su area pubblica.

Articolo 59 – Assegnazione dei posteggi

59.1 L'assegnazione del posteggio per la singola edizione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) prioritariamente ad operatori professionali titolari di autorizzazione di tipo A o B
- b) secondariamente agli operatori commerciali/artigianali in sede fissa
- c) in subordine fino al 49% dei posteggi istituiti, agli operatori non professionali.

Il Comune nel caso a) rilascia concessione di posteggio temporaneo in marca da bollo mentre nel caso b) e c) viene rilasciata autorizzazione temporanea con annessa concessione di posteggio in marca da bollo.

Nella domanda, l'operatore non professionale dovrà dichiarare quanto previsto all'art. 71 c. 4.

59.2 Può presentarsi una domanda unica per più edizioni. Le concessioni temporanee di cui al caso a) e le autorizzazioni temporanee di cui al caso b) possono essere rilasciate per più edizioni. Nel caso c) (hobbisti) l'autorizzazione temporanea con relativa concessione è rilasciata con validità per la sola edizione. E' vietato il rilascio agli hobbisti di autorizzazioni temporanee su abbonamento per più edizioni.

59.3 Nel caso di pluralità di domande di cui al caso a), b), c) viene redatta triplice graduatoria.

La graduatoria di cui al caso a)

viene redatta secondo i seguenti criteri:

- 1) categoria merceologica attinente al settore specialistico della manifestazione ultra mensile: punti 1
- 2) maggiore professionalità acquisita di cui all'art. 5 c. 1 lett. A) punto 1. del regolamento 6/r della DPGP n. 6/r del 9.11.2015
- 3) possesso regolarità DURC o CRC con riferimento all'attività professionale di commercio ambulante di cui all'art. 5 c. 3 del regolamento regionale 6/r .
- 4) numero partecipazione edizioni precedenti attribuendo n. 2 punti per ciascuna edizione.

La graduatoria di cui al caso b)

viene redatta secondo i seguenti criteri:

- 1) categoria merceologica attinente al settore specialistico della manifestazione ultra mensile: punti 1
- 2) anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività commerciale o artigianale:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni: punti 40
- anzianità di iscrizione superiore a 5 anni e fino a 10 anni: punti 50
- anzianità di iscrizione superiore a 10 anni : punti 60

- 3) possesso regolarità DURC o CRC: punti 3 .

- 4) numero partecipazione edizioni precedenti attribuendo n. 2 punti per ciascuna edizione.

La graduatoria di cui al punto c) viene redatta secondo i seguenti criteri:

- 1) priorità alla domanda per categoria merceologica attinente secondo ordine di arrivo
- 2) in subordine alla domanda di disoccupati (ivi compreso mobilità e cassa integrazione) secondo l'ordine di arrivo
- 3) in subordine si inserisce in graduatoria la domanda di pensionati secondo l'ordine di arrivo
- 4) in subordine si inserisce la domanda di casalinghe seguendo l'ordine di arrivo
- 5) in subordine si inseriscono le altre domande secondo l'ordine di arrivo.

59.4 Agli operatori artisti di strada viene rilasciato solo nulla osta (non soggetto a Bollo) che autorizza a partecipare alla manifestazione in quanto l'attività è considerata libera espressione artistica ai sensi della Lr. n. 17 del 15.7.2003.

59.5 Alle associazioni del territorio ed istituti scolastici ed altri soggetti privati che non effettuano vendita è rilasciato nulla osta (non soggetto a Bollo) che autorizza a partecipare alla manifestazione.

Articolo 60 —Assegnazione dei posteggi vacanti.

60.1 Per l'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario di lavoro e disponibili per l'assegnazione giornaliera, si procede in base ai seguenti criteri:

- 1) secondo l'ordine cronologico al soggetto che ha presentato domanda, ma che non ha ottenuto l'assegnazione per esaurita disponibilità nelle fasi di assegnazione ufficiale;
- 2) indi a coloro che abbiano il maggiore numero di presenze sul mercato consolidate attraverso la graduatoria attuale della manifestazione;
- 3) a parità di presenza si considera l'anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;

60.2 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

Articolo 61 — Obblighi dei venditori.

61.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

61.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

61.3 Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzativo e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti o altro contributo previsto dall'atto istitutivo del mercato ultra mensile.

61.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

61.5 È vietato recare molestie, accendere fuochi liberi.

61.6 È vietato occupare spazi non assegnati.

61.7 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori assegnatari di posteggio sul mercato, ovvero l'occupazione di posteggio diverso da quello assegnato.

Articolo 62 — Sostituzione del soggetto autorizzato.

62.1 È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi — nel corso dell'attività di vendita — siano muniti dell'attrezzatura di vendita, e fiscale e del veicolo, del titolare stesso. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 63 — Rimandi.

63.1 Per quanto applicabili si rimanda alle *Disposizioni comuni* del presente Regolamento, di cui al precedente articolo 13 ed artt. da 27 al 36.

Articolo 64 — Esclusione dai mercati a cadenza ultra mensile.

64.1 Costituisce motivo di decadenza di concessione del posteggio, e conseguente esclusione dal mercato a cadenza ultra mensile, il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 65 — Causa di forza maggiore.

65.1 Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune, il mercato può cambiare data o anche essere soppresso o ridotto in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale.

SEZIONE IV - VENDITA IN FORMA ITINERANTE

AREE CONCESSE PER LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE.

Articolo 66 - Divieti di vendita per gli operatori commerciali che esercitano attività di vendita in forma itinerante.

66.1 Non è consentita la vendita su area pubblica in forma itinerante nelle seguenti aree e vie cittadine:

Via	Spazio percorribile
Piazza Cesare Battisti	Perimetrazione completa
Piazza Macario	Perimetrazione completa
Sagrato della Chiesa della S.Trinità ed area limitrofa (monumento a Padre Pio)	Perimetrazione completa
Centro Abitato della frazione di Stupinigi e l'intero Viale Torino (aree laterali comprese)	

- 66.2 Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può individuare altre aree interdette al commercio in forma itinerante per motivi di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di viabilità, polizia stradale, igienici - sanitari, sicurezza o per altri motivi di pubblico interesse. Non sono consentite limitazioni il cui presupposto sia la tutela dell'interesse privato di altre forme di commercio esistenti.
- 66.3 I titolari di licenza di commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
- 1) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale o per un tempo superiore a quello regolamentato dalla segnaletica;
 - 2) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate al c. 1, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;
 - 3) per motivi relativi alla viabilità non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora e solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza in caso di superamento del limite orario. Trascorso tale limite i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato.
 - 4) La sosta prolungata potrà essere effettuata solo presso le zone di sosta prolungata secondo le regole stabilite dall' art. 49 bis.
 - 5) Per garantirne il legittimo svolgimento, non è consentita la vendita/somministrazione a meno di 500 metri dai mercati ordinari, straordinari o fiere nei giorni di svolgimento;
 - 6) A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura e di cimiteri;
 - 7) A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
 - 8) A tutela della quiete pubblica l'attività di vendita non può essere iniziata prima delle ore 8.00 e conclusa dopo le ore 24;
 - 9) Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, sono compresi quelli situati nelle zone indicate al c. 1;
 - 10) E' consentita esclusivamente la sosta; pertanto non è consentita l'occupazione con banchi, sedie, panche, ombrelloni e quant'altro. Non è consentito appoggiare al suolo alcunché oltre alle ruote del veicolo;
 - 11) Nel caso di attività di somministrazione con autobanchi ovvero la vendita con attrezzature che suggeriscano al consumatore la possibilità di consumo sul posto non è ammesso la sistemazione di banchi, tavolini, sedie, panche ecc.;
 - 12) Gli operatori che esercitano l'attività in forma itinerante non devono richiedere il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico e non sono tenuti al pagamento del relativo canone.
- 66.4 Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi
- 66.5 Nelle zone di cui al c. 1 è consentita in deroga, la vendita su area pubblica in occasione di manifestazioni autorizzate dal Comune aventi carattere culturale, sportivo, religioso e storico/artistico.

SEZIONE V – MERCATI DELL'USATO ED ALTRI MERCATI.

DISCIPLINA DEI MERCATI DELL'USATO E DI ALTRI MERCATI.

Articolo 67 – Regolamento dei mercati dell'usato e di altri mercati.

- 67.1 La disciplina dei mercati dell'usato e di altri mercati con caratteristiche particolari sarà definita da specifico Regolamento.
- 67.2 E' fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi su area pubblica ai sensi dell'art. 30 c. 5 del d.lgs n. 114/98 ed smi. Rientrano nella categoria degli oggetti preziosi quelli previsti dal Dlgs 251/99 e dpr 150/2002.
- 67.3 E' consentita la vendita su area pubblica di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere purché in possesso della licenza di cui all'art. 37 del Tuls rilasciata dal Comune su apposita istanza.

SEZIONE VI – ESPOSIZIONE DI MERCI SU AREA PUBBLICA

Articolo 68 – Occupazione per temporanea esposizione

- 68.1 In particolari circostanze di interesse generale, è consentita l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche consentite dai competenti uffici comunali.
- 68.2 L'interessato presenta richiesta di parere alla Polizia Municipale indicando i luoghi di occupazione, le strutture utilizzate, l'area occupata e la tipologia di merceologia esposta. A seguito di parere favorevole presenta al Comune la Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/1990 ed smi ed effettua il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico.
- 68.3 In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione alla vendita.
- 68.4 L'accoglimento di richieste per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole della Polizia Municipale e dei competenti uffici comunali.
- 68.5 E' consentita l'esposizione di merci a fini promozionali nelle zone limitrofe dei mercati cittadini su competente parere rilasciato dalla Polizia Municipale – settore Annona e su presentazione della SCIA di cui al comma 2.

SEZIONE VII – VENDITA SU AREA PRIVATA SCOPERTA

Art. 69 – Vendita su area privata scoperta – modalità applicative

- 69.1 La vendita su area privata è libera purché siano rispettati:
- la destinazione d'uso del territorio che dovranno essere compatibili con l'esercizio del commercio al dettaglio
 - rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza
 - possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio
 - rispetto delle norme sulla viabilità
- L'interessato dovrà presentare apposita comunicazione di vendita in area privata al Comune unitamente a:
- 1) accordo privato di concessione dell'area privata scoperta
 - 2) planimetria di ubicazione e attrezzature mobili installate
 - 3) notifica igienico sanitaria prevista per l'esercizio dell'attività alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande
 - 4) dichiarazione del possesso dei requisiti professionali e morali
 - 5) dichiarazione del rispetto delle normative sulla sicurezza.
- 69.2 La vendita su area privata, anche mediante l'utilizzo di strutture mobili, sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita o negli spazi delle gallerie dei centri commerciali destinati al transito dei consumatori, è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 7 della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012.
- 69.3 Le disposizioni del c. 1 si applicano anche per la vendita nelle aree all'interno del Parco di Stupinigi oggetto di concessione regionale ai sensi della Lr. n. 19 del 29.6.2009 e dalle norme di attuazione del Piano d'area del Parco art. 25, 26, 41, 48. Non si richiede il rispetto della destinazione d'uso dell'area.

SEZIONE VIII - OCCUPAZIONE SU AREE PUBBLICHE E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Articolo 70 - autorizzazioni temporanee - previsioni

- 70.1 In occasione di fiere, feste o sagre a carattere estemporaneo o di altre riunioni straordinarie di persone, è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee contestualmente alla relativa concessione di posteggio.
- 70.2 Il dirigente, sulla base di apposita domanda da parte del soggetto interessato in marca da bollo da inoltrare tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta al Comune di Nichelino – ufficio protocollo, verificate le esigenze di viabilità e sicurezza nonché la compatibilità con l'evento principale, può rilasciare:
- a) a coloro che sono titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo A o B, semplici concessioni temporanee in marca dal bollo per l'esercizio del commercio su area pubblica.
La domanda può essere presentata per più edizioni e la concessione può essere rilasciata cumulativa per più edizioni.
 - b) a coloro che sono operatori non professionali (compresi gli operatori di proprio ingegno) autorizzazione temporanea in marca da bollo contenente la concessione di posteggio temporaneo e valevole solo per la singola edizione della manifestazione. La domanda può essere presentata per più edizioni e la concessione può essere rilasciata solo per la singola edizione. Non possono essere rilasciate autorizzazioni cumulative.
 - c) ad artisti di strada, associazioni territoriali, privati, istituti scolastici nulla osta in carta semplice che autorizza la partecipazione alla manifestazione nelle aree riservate.
 - d) a coloro che sono operatori commerciali/artigianali in sede fissa, autorizzazione temporanea alla vendita con relativa concessione in marca da bollo. La domanda può essere presentata per più edizioni e l'autorizzazione può essere rilasciata cumulativa per più edizioni.
- 70.3 La domanda va presentata almeno 60 gg prima della manifestazione e le graduatorie sono redatte secondo i criteri di cui all'art. 59. I soggetti di cui alla lett. c) presentano solo richiesta di nulla osta in carta semplice.
- 70.4 Nei casi di cui all'art. 52 c. 5 l'istanza di concessione suolo pubblico può essere presentata dal soggetto organizzatore per l'intera area della manifestazione, allegando l'elenco degli operatori partecipanti e delle superfici di occupazione suolo. Il Comune rilascerà concessione temporanea di occupazione suolo in bollo. Le autorizzazioni temporanee alla vendita devono essere richieste dai singoli operatori.

Art. 71 – operatori non professionali (ivi compresi gli operatori del proprio ingegno)

- 71.1 Sono considerati operatori non professionali i soggetti che esercitano attività di vendita in modo occasionale e quindi per un numero di volte limitato nell'anno. Sono operatori del proprio ingegno coloro che vendono prodotti di propria produzione artigianale o artistica.
- 71.2 Per esercitare l'attività devono richiedere al Comune un'autorizzazione temporanea valida per la sola edizione della manifestazione.
- 71.3 E' vietato il rilascio di autorizzazioni temporanee su abbonamento per una pluralità di edizioni di svolgimento della manifestazione.
- 71.4 Nella domanda di partecipazione l'Operatore di cui al c. 1 deve dichiarare oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del dlgs 59/2010 anche:
- a) quale attività di lavoro dipendente e/o autonomo svolge a titolo principale;
 - b) se è già iscritto all'Inps o altro ente di previdenza per l'attività svolta a titolo principale;
 - c) di svolgere l'attività di cui al c. 1 in via sussidiaria all'attività principale dichiarando se la svolge solo occasionalmente e saltuariamente nell'anno e di non essere pertanto soggetto agli obblighi fiscali e/contributivi ovvero di svolgere tale attività in forma abituale e con continuità nell'anno ma non prevalente rispetto all'attività principale e di essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi;
 - d) di essere casalinga, pensionato, disoccupato o altra categoria che non percepisce un reddito annuo dall'attività di vendita su area pubblica occasionale superiore ad € 4.800,00 e di svolgere l'attività di cui al c. 1 solo occasionalmente e saltuariamente nell'anno e di non essere pertanto soggetto agli obblighi fiscali e contributivi;
 - e) nel caso di associazioni, Onlus occorre dichiarare di essere in regola con la dichiarazione fiscale prevista (modello EAS), di svolgere l'attività di cui al c. 1 in via secondaria rispetto all'attività principale dell'associazione; nel caso di Onlus deve dichiarare altresì di svolgere l'attività di cui al c. 1 connessa allo scopo sociale e volta al reperimento dei fondi necessari per finanziare le attività istituzionali;
 - f) nel caso di associazioni o Onlus, l'incaricato alla vendita dovrà essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente associativo.

Articolo 72 - Rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee

- 72.1 Il rilascio di autorizzazioni temporanee deve avere carattere strumentale ed accessorio rispetto alla manifestazione principale. Esse non possono superare il 49% dei posteggi disponibili nella manifestazione o mercato ultra mensile.
- 72.2 Il rilascio dell'autorizzazione temporanea presuppone il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 ed il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie previste per gli operatori commerciali del mercato.
- 72.3 La concessione è rilasciata facendo salve le disposizioni igienico sanitarie e le eventuali limitazioni alla vendita di prodotti di un certo settore o di una certa specializzazione merceologica, connesse alle caratteristiche della manifestazione principale

Articolo 73 - occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali

- 73.1** Fermi restando i divieti previsti dall'art. 66, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali. Va rispettato in ogni caso quanto previsto agli art. 39 e 50.
- 73.2** Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
- 73.3** L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Approvato con:

Deliberazione di Consiglio Comunale 28.11.2003, n. 114

"Regolamento del settore del Commercio su aree pubbliche comunali".

Modifiche successive:

1. Deliberazione di Consiglio Comunale 26.04.2004, n. 37

"Modifica Regolamento comunale delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato".

2. Deliberazione di Consiglio Comunale 22.07.2004, n. 79

"Regolamento comunale delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato – Modifica parziale orari".

3. Deliberazione di Consiglio Comunale 28.12.2006, n. 92

"Regolamentazione comunale delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato –Modificazione area posteggio singolo Via Dei Martiri / Parrocchia Regina Mundi".

4. Deliberazione di Consiglio Comunale 27.02.2007, n. 7

"Regolamento delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate nei mercati".

5. Deliberazione di Consiglio Comunale 25.10.2007, n. 82

"Misure nel settore del commercio su area pubblica".

6. Deliberazione di Consiglio Comunale 17.04.2009, n. 43

"Assetto definitivo del Mercato settimanale di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e modifiche regolamentari".

7. Deliberazione di Consiglio Comunale del 13.6.2017, n 43

"Assetto definitivo dei mercati cittadini e posteggi isolati in aree alternative - approvazione nuovo regolamento."

ALLEGATO A)

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI
ARTICOLI 3, 14, 16, 23, 30
DEL REGOLAMENTO DELLE VENDITE SU AREA PUBBLICA

MERCATI ORDINARI

ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE EDITTALE MINIMA		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GG	NOTE
	SANZIONE EDITTALE MASSIMA			
ART. 3 Inosservanza degli orari di entrata e spunta	€ 75,00	€ 500,00	€ 150,00	
Art. 3 Inosservanza degli orari allestimento banco	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
Art. 3 Inosservanza orario di inizio delle vendite	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
Art. 3 Inosservanza orario di cessazione della vendita	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
Art. 3 Inosservanza dell'orario di sgombero dell'area mercatale	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
Art. 3 Abbandono anticipato del posto assegnato	€ 75,00	€ 500,00	€ 150,00	
Art. 7 circolazione pedonale in area di mercato durante operazioni di allestimento sgombero e pulizia	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	
Art. 8 Posteggio o circolazione automezzi non asserviti al mercato in area mercato	Cds	Cds	Cds	Art. 158 dlgs 285/1992 (cds)
Art. 14 Scambio posteggio o occupazione posto diverso da quello assegnato	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
Art. 16 Inosservanza dei limi perimetrali del posteggio o ingombro dei passaggi per il pubblico per profondità inferiore a cm 30	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	
Art. 16 Inosservanza dei limiti perimetrali del posteggio o ingombro dei passaggi per il pubblico per profondità da cm. 30 a cm 60	€ 30,00	€ 300,00	€ 100,00	
Art. 16 Inosservanza dei limiti perimetrali del posteggio o ingombro dei passaggi per il pubblico per profondità superiore a 60 cm	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00	
Art. 16 Omessa pulizia del posteggio	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
Art. 16 Omessa esposizione copa autorizzazione	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	
Ar.t. 16 Molestie, fuochi	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	
Art. 16 Occupazione di spazi non assegnati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00	
Art. 17 Sostituzione del titolare da non avente titolo				Art. 14 dlgs 114/98
Art. 23 Scambio di posteggio o occupazione posto diverso da quello assegnato da parte di agricoltori	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00	
Art. 26 Omessa esposizione prezzi e descrizione prodotti				Art. 14 dlgs 114/98
Art. 26 Collocazione al suolo delle derrate	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	
Art. 28 Vendita di prodotti non conformi				L. n. 283 del 30/4/1962 e DPR n. 327/80 ed smi
Art. 28 uccidere, spennare, ed eviscerare animali o porli in vendita non liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	Fatta salva applicazione sanzioni previste da norme igieniche specifiche
Art. 30 Danneggiamento manomissione insudiciamento e non corretto utilizzo delle attrezzature e degli impianti del mercato	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00	Oltre riscarcimento ente proprietario ed impregiudicata applicazione art. 635 cp. In caso di dolo
Art. 31 Allacciamento abusivo rete elettrica				Denuncia ex art. 624 cp. In caso di accertato consumo di energia elettrica

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ARTICOLI 40, 48

POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

ARTICOLO VIOLATO		SANZIONE EDITTALE MINIMA	SANZIONE EDITTALE MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GG	NOTE
Art. 40	Scambio di posteggio o occupazione posto diverso da quello assegnato	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00	
Art. 48	Inosservanza dei limiti perimetrali del posteggio o ingombro dei passaggi per il pubblico per profondità inferiore a cm 30	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	
Art. 48	Inosservanza dei limiti perimetrali del posteggio o ingombro dei passaggi per il pubblico per profondità da cm 30 fino a cm 60	€ 30,00	€ 300,00	€ 100,00	
Art. 48	Inosservanza dei limiti perimetrali del posteggio o ingombro dei passaggi per il pubblico per profondità superiore a cm 60	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00	
Art. 48	Omessa pulizia del posteggio	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
Art. 48	Omessa esposizione copia autorizzazione	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	
Art. 48	Omessa esposizione prezzi e descrizione prodotti				Art. 14 dlgs 114/98
Art. 48	Molestie, fuochi	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	


**SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARI PER VIOLAZIONI
ARTICOLI 53, 55, 56, 61, 62**

MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

ARTICOLO VIOLATO		SANZIONE EDITTALE MINIMA	SANZIONE EDITTALE MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GG	NOTE
art. 53	Inosservanza degli orari di entrata e spunta	€ 75,00	€ 500,00	€ 150,00	
Art. 55	circolazione pedonale in area di mercato durante operazioni di allestimento sgombero e pulizia	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	
Art. 56	Posteggio o circolazione automezzi non asserviti al mercato in area di mercato	Cds	Cds	Cds	Art. 158 dgls 285/1992 cds
Art. 61	Inosservanza dei limiti perimetrali del posteggio o ingombro dei passaggi per il pubblico per profondità inferiore a cm 30	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	
Art. 61	Inosservanza dei limiti perimetrali del posteggio o ingombro dei passaggi per il pubblico per profondità da cm 30 fino a cm 60	€ 30,00	€ 300,00	€ 100,00	
Art. 61	Inosservanza dei limiti perimetrali del posteggio o ingombro dei passaggi per il pubblico per profondità superiore a cm 60	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00	
Art. 61	Omessa pulizia del posteggio	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
Art. 61	Omessa esposizione copia autorizzazione	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	
Art. 61	Omessa esposizione prezzi e descrizione prodotti				Art. 14 dgls 114/98
Art. 61	Molestie, fuochi	€ 25,00	€ 300,00	€ 50,00	
Art. 61	Occupazione spazi non assegnati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00	
Art. 61	Scambio posteggio o occupazione posto diverso da quello assegnato	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00	
Art. 62	Sostituzione del titolare da non avente titolo				Art. 14 dgls 114/98

**AREA MERCATALE DI
PIAZZA PERTINI
(martedì)**


LEGENDA:

 banchi misti n°3

VIA PRACAVALLO

PIAZZA PERTINI

6x4mt
1 M 2 M 3 M




AREA MERCATALE DI
PIAZZA SAN QUIRICO

LEGENDA:

- banchi produttori n°7
 - banchi alimentari n°17
 - banchi ittici n°1
 - banchi fiori n°1
 - banchi misti n°1
 - banchi non alimentari n°19

TOT. AREA OCCUPATA 1044 mq
TOT. FRONTE LINEARE 261 m



AREA MERCATALE DI
PIAZZA ALDO MORO
(matedi)

LEGENDA:

- | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| banchi ittici n°1 | banchi misti n°2 | banchi non alimentari n°7 | banchi produttori n°2 | banchi alimentari n°6 | banchi prod. agr. apicoltore n°1 | banchi macelleria/gastronomia n°1 |
| | | | | | | |

VIA AMENDOLA

PIAZZA ALDO MORO

1132 *Wible*

